



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE Ordinanza N. 79 del 10/06/2021

**OGGETTO:** “DIVIETO DI ACCESSO E STAZIONAMENTO NELLE SPIAGGE”

### IL SINDACO

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31-01-20 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** il D.L. 25-3-2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il D.L. 16-5-2020 n. 33 2 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21-04-21 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale si proroga lo stato di emergenza al 31-07-21;

**Visti** il D.L. 22-04-21 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e il D.L. 18-05-21 n° 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il D.P.C.M. 02-03-21 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 553 del 03-05-21, avente ad oggetto “Aggiornamento delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari contenute nella D.G.R. n.630/20 in relazione a quanto previsto con decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.”;

**Riscontrato** che l'allegato 1 alla suddetta delibera prevede che “I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di

disinfezione adottate in base alle presenti linee guida.”;

**Riscontrato** che nella tarda primavera e nell'estate dell'anno 2020 nelle spiagge si sono verificati e realizzati da parte di gruppi di ragazzi ed adolescenti, molti dei quali in stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso ed abuso di bevande alcoliche, diversi episodi di atti di vandalismo nei confronti delle strutture ed attrezzature degli stabilimenti balneari, di violenti alterchi tra gruppi sfociati in violente liti degenerate in vie di fatto con scambio di percosse e talora anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, di atti di minacce ed aggressioni fisiche nei confronti dei concessionari o loro personale intervenuti per contrastare i suddetti fenomeni;

**Ritenuto** di dover adottare provvedimenti che possano contrastare tali episodi prevedendo un generale DIVIETO DI ACCESSO E STAZIONAMENTO IN TUTTE LE SPIAGGE dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del mattino, salvo specifici e limitati casi di esclusione;

**Ritenuto che** ricorrono le condizioni per prevedere, eventualmente insieme ad interventi di natura diversa, l'adozione di provvedimenti indicati dall'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00;

**Ritenuto** invero sussistenti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza:

- quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato alla vigenza dell'ordinanza stessa, che si prevede di rendere efficace fino al 30-09-21;

- quanto all'urgenza per la necessità di intervenire in via preventiva e repressiva giusto l'approssimarsi della stagione estiva in cui sono più frequenti le occasioni del verificarsi dei fenomeni sopra descritti;

**Visti:**

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/00;
- il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”,
- la L. n. 689/81;

**Vista** la comunicazione preventiva inoltrata alla Prefettura di Fermo con nota Prot. n. 14301 del 07/06/21;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, prevedere, nel periodo temporale compreso tra la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale ed il 30-09-21:

**il DIVIETO DI ACCESSO E STAZIONAMENTO IN TUTTE LE SPIAGGE dalle ore 22:00 alle ore 4:00 del mattino.**

**Dal divieto suddetto sono esclusi:**

- i concessionari/affidatari e i dipendenti delle concessioni demaniali e degli stabilimenti balneari,
- i soggetti in possesso di apposita autorizzazione,
- i soggetti fruitori delle attività autorizzate nell'arco orario suddetto,
- i soggetti che accedono in spiaggia solo per procedere a camminate/passeggiate esclusivamente lungo la battigia e con l'esclusione di qualsiasi forma di presenza stanziale nelle aree in concessione demaniale.

Il divieto **non** si applica altresì in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Nell'arco temporale del divieto previsto dalla presente ordinanza i concessionari possono organizzare iniziative sulla spiaggia previa comunicazione scritta al Comune (Ufficio Demanio e Polizia Municipale).

Le esclusioni e le eccezioni sopra indicate devono esercitarsi e svolgersi sempre nel rispetto del divieto di assembramento previsto dall'art. 1/8 del D.L. 33/20.

Fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia punito con altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, la violazione del presente provvedimento è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 300,00 (p.m.r. di € 100,00).

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia reso di pubblica conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed inserimento nel sito web del Comune di Porto San Giorgio.
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la trasmissione della presente ordinanza agli organi di stampa e di comunicazione per la più ampia diffusione.
- trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, alla Questura di Fermo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Fermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre il ricorso al Prefetto della Provincia di Fermo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune ovvero il ricorso al TAR della Marche nel termine di 60 giorni dalla anzidetta pubblicazione, nonché in alternativa ricorso Straordinario al Capo dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla anzidetta pubblicazione.

Porto San Giorgio, 10/06/2021

**LOIRA NICOLA**



## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N.1260**

Il 11/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'atto N.ro **79 del 10/06/2021** con oggetto: **"DIVIETO DI ACCESSO E STAZIONAMENTO NELLE SPIAGGE"**

e vi resterà affissa per giorni 14 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Porto San Giorgio, li 11/06/2021

Il Responsabile della pubblicazione

Dott. PARIS GIOVANNI